



**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 25

Data 26.5.2015

OGGETTO: Provvisoria esecuzione Sentenze nn. 337-238-274-275/2014 rese dal Tribunale di Caltagirone nelle cause di lavoro promosse dagli operai stagionali Indovino Giuseppe, Sottosanti Massimo, Coffano Salvatore, Siragusa Mario, Zingale Magro Calogero e Rizzo Giuseppe.

L'anno duemilaquindici il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Palermo,

il Sig. Calogero Paolo Mascellino nominato con D.A. n. 10 del 16.02.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone Caltagirone;

VISTI i ricorsi di lavoro promossi innanzi al Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro dagli operai avventizi stagionali ex art. 128 C.C.N.L. sigg. Indovino Giuseppe (R.G. 1336/11), Sottosanti Massimo, Coffano Salvatore e Siragusa Mario (R.G. 1139/11), Rizzo Giuseppe (R.G. 1140/11), Zingale Magro Calogero (R.G. 1138/11) nei confronti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTE le Sentenze rese dal Tribunale di Caltagirone nei superiori procedimenti, e precisamente:

- **Sentenza n. 237/14**, depositata in data 13.05.2014 nel procedimento R.G. 1336/11 promosso dal sig. Indovino Giuseppe, notificata in data 03.07.2014;
- **Sentenza n. 238/14**, depositata in data 13.05.2014 nel procedimento R.G. 1139/11 promosso dai sig.ri Sottosanti Massimo, Coffano Salvatore e Siragusa Mario, notificata in data 16.07.2014;
- **Sentenza n. 274/14**, depositata in data 27.05.2014 nel procedimento R.G. 1138/11 promosso dal sig. Zingale Magro Calogero, notificata in data 03.07.2014;

- **Sentenza n. 275/14**, depositata in data 27.05.2014 nel procedimento R.G. 1140/11 promosso dal sig. Rizzo Giuseppe, notificata in data 03.07.2014;

VISTA la nota consortile prot. 2134 del 17.07.2014 con la quale sono stati esattamente valutati e quantificati i consequenziali danni concreti e potenziali per l'ente derivanti dalla eventuale esecuzione provvisoria delle sentenze in oggetto;

VISTA la deliberazione n. 38 del 18.07.2014 con la quale il Consorzio ha conferito incarico all'Ufficio Legale Interconsortile per proporre impugnativa innanzi alla Corte d'Appello di Catania avverso le superiori sentenze e, in conseguenza delle valutazioni di cui alla superiore relazione, ha dato mandato altresì di proporre azione inibitoria al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenze in argomento;

VISTA la nota consortile prot. n. 2471 del 19.08.2014 di integrazione alla nota prot. 2134 del 17.07.2014;

VISTE le ordinanze prot. 2557-2558-2559 del 29.08.2014 e prot. 2698 del 15.09.2014, con le quali la Corte di Appello di Catania ha dichiarato in prima istanza l'inammissibilità dell'azione inibitoria nei procedimenti pendenti in appello, in quanto non presente ancora il presupposto di cui all'art. 431 c.p.c. e dunque l'inizio della esecuzione da parte dei lavoratori istanti;

VISTI gli atti di precetto prot. nn. 3467-3468-3469-3470 del 17.11.2014, notificati in data 17.11.2014, con i quali i ricorrenti hanno intimato all'ente di provvedere, in virtù ed esecuzione delle superiori sentenze all'assunzione a tempo indeterminato e al pagamento delle 12 mensilità a titolo di risarcimento oltre che alle spese legali;

VISTA la deliberazione n. 61 del 24.11.2014 con la quale il Consorzio ha conferito incarico all'Ufficio Legale Interconsortile per il reiterno innanzi alla Corte di Appello di Catania dell'azione inibitoria avverso la provvisoria esecuzione delle sentenze in argomento;

CONSIDERATO che, nelle more dell'esito dell'istanza di inibitoria in Appello sopra richiamata ed in virtù dei danni concreti e potenziali economicamente già valutati con relazione dell'ente prot. 2134 del 17.07.2014, il Consorzio non ha dato esecuzione provvisoria alle sentenze, anche in particolare considerazione della nota prot. 32439 del 16.04.2014 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto che, a seguito di dichiarata conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai avventizi stagionali coperti dalle garanzie occupazionali suddette, si viene a perdere il corrispondente contributo regionale con la conseguenza che i costi del personale suddetto, pur essendo stato assunto solo ed esclusivamente per le finalità stabilite dalle leggi regionali n. 4/2006 e n. 14/2010 e nel rispetto dell'art. 128 del CCNL, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato devono essere interamente coperti e sopportati dal bilancio consortile con entrate proprie;

CONSIDERATO che la difesa del consorzio ha sempre evidenziato che gli operai coperti dalle garanzie occupazionali venivano assunti solo ed esclusivamente in virtù di fondi trasferiti interamente dalla Regione Siciliana per le suddette finalità;

VISTE le successive ordinanze prot. 376 del 23.02.2015, prot. 420 del 26.02.2015, prot. 686 del 27.03.2015, con le quali la Corte di Appello di Catania, all'esito della reiterata istanza di inibitoria, ha disposto la sospensione dell'esecutività delle sentenze in argomento limitatamente all'indennità risarcitoria conseguente alla conversione del contratto;

VISTI gli atti di precetto in rinnovazione prot. nn. 905-906-907 del 22.04.2015, notificati in pari data, con i quali i ricorrenti hanno nuovamente intimato all'ente di provvedere, in virtù ed esecuzione delle sentenze di primo grado, alla reintegra con assunzione a tempo indeterminato e al pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite dalla data di pubblicazione delle sentenze (maggio 2014) a quella di effettiva riammissione in servizio;

VISTA la richiesta di parere legale avanzata con nota prot. 1040 del 07.05.2015 all'Ufficio Legale Interconsortile in ordine agli obblighi scaturenti dalle sentenze all'esito del rigetto della tutela inibitoria in Appello;

VISTA la diffida prot. n. 1145 del 20.05.2015 inoltrata dall'avv. Andrea Anfuso Alberghina, procuratore costituito per conto dei ricorrenti in oggetto, con la quale è stata manifestata formale disponibilità da parte

degli stessi a rendere la prestazione lavorativa nei confronti del Consorzio ed è stato diffidato l'ente all'immediata stipula dei contratti a tempo indeterminato con contestuale avvertimento di querela in caso di inadempimento;

VISTO il parere legale prot. n. 1169 del 21.05.2015 reso dall'avv. Maurizio Nula, in qualità di Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, con il quale sono stati illustrati i rischi conseguenti all'inottemperanza da parte del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone agli ordini impartiti dal Giudice con le sentenze in oggetto e nel quale viene espressamente chiarito, all'esito di ricerche giurisprudenziali, che il disposto "obbligo di reintegra" sul posto di lavoro costituisce un "obbligo incoercibile" e il principio secondo cui "*l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità di apposizione del termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie....in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita*";

RITENUTO pertanto necessario dover dare immediata esecuzione provvisoria alle sentenze in oggetto, riammettendo in servizio i dipendenti in argomento e riassegnando a ciascuno le mansioni già svolte in virtù dei contratti stipulati a tempo determinato ed in ultimo sottoscritti nell'anno 2014;

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio,

DELIBERA


- di **dare provvisoria esecuzione** alle Sentenze nn. 337-238-274-275/2014 rese dal Tribunale di Caltagirone nelle cause di lavoro promosse dagli operai stagionali Indovino Giuseppe, Sottosanti Massimo, Coffano Salvatore, Siragusa Mario, Zingale Magro Calogero e Rizzo Giuseppe;
- di **riconoscere** a questi ultimi la **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato** dalla data di pubblicazione delle rispettive sentenze di primo grado rese nei relativi procedimenti;
- di **riammettere in servizio** gli stessi a far data dal **01 giugno 2015**, assegnando le medesime mansioni svolte da ciascuno per effetto dei contratti in ultimo sottoscritti nell'anno 2014 in qualità di operai avventizi stagionali e con l'applicazione delle norme previste dal C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25.03.2010, e precisamente:
 - sig. Indovino Giuseppe, operaio specializzato Area D Parametro 116;
 - sig. Sottosanti Massimo, operaio specializzato Area D Parametro 116;
 - sig. Coffano Salvatore, operaio qualificato Area D Parametro 107;
 - sig. Siragusa Mario, operaio specializzato Area D Parametro 116;
 - sig. Zingale Magro Calogero, operaio comune Area D Parametro 100;
 - sig. Rizzo Giuseppe, operaio specializzato Area D Parametro 107.
- di **quantificare** gli arretrati maturati dai dipendenti a far data dalla pubblicazione delle sentenze, che verranno liquidati successivamente con separato provvedimento, salva verifica e scomputo dell'*aliunde perceptum*;
- di **trasmettere** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 3 – Acqua in Agricoltura.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Direttore
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



Il Segretario Verbalizzante
(Dott. ing. Fabio Bizzini)



Il Commissario Straordinario
(Sig. Calogero Paolo Mascellino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 25 del 26.5.2015 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 27.5.2015 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)